

Consiglio di Stato sez. VI, 13/04/2021, n. 3006

## **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9365 del 2020, proposto da

(*omissis*), (*omissis*),(*omissis*), rappresentati e difesi dagli avvocati (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio (*omissis*) in Roma, Lungotevere (*omissis*);

*contro*

(*omissis*), rappresentato e difeso dall'â??avvocato (*omissis*), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### ***nei confronti***

COMUNE DI SANTA MARINELLA, non costituito in giudizio;

### **per la riforma**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 10702 del 2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto lâ??atto di costituzione in giudizio di (*omissis*);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 il Cons. (*omissis*) e uditi per le parti gli avvocati (*omissis*) e (*omissis*) in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con lâ??utilizzo di piattaforma â??Microsoft Teamsâ?• come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

*Rilevato che:*

ai sensi dell'art. 13-ter, delle norme di attuazione del c.p.a. (introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168), «le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato», precisando altresì che «il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti» e che «omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione»;

il decreto del Presidente del Consiglio dello Stato 22 dicembre 2016, n. 167, fissa, con riguardo al rito del silenzio, in 30.000 caratteri (corrispondenti a circa 15 pagine nel formato di cui all'articolo 8 dello stesso decreto) i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi;

nel caso di specie, tali limiti risultano ampiamente superati, e segnatamente: il ricorso in appello conta 37 pagine; la memoria difensiva di controparte conta 32 pagine; la memoria finale dell'appellata conta 31 pagine; la memoria di replica dell'appellante conta 21 pagine;

va rimarcato che la controversia avente ad oggetto l'illegittimità del silenzio inadempimento mantenuto dall'Amministrazione comunale sulla denuncia di abusività di alcuni lavori di ampliamento e sopraelevazione non presenta questioni tecniche particolarmente complesse, né attiene a fondamentali interessi economici e sociali, circostanze queste ultime che avrebbero giustificato il superamento dei predetti limiti;

*Considerato che:*

ciascuna Sezione del Consiglio di Stato non contemplando il nostro ordinamento processuale alcun meccanismo di filtro (a differenza della stragrande maggioranza delle Supreme Corti europee) ogni settimana deve scrutinare nel merito un numero elevatissimo di cause (nell'ordine delle centinaia), ciascuna delle quali (salvo che gli avvocati non compaiano o vi rinuncino) è ammessa alla discussione orale;

in questo contesto, la redazione di scritti chiari e sintetici, in grado cioè di selezionare in modo competente le sole questioni (di fatto e di diritto) rilevanti al fine del decidere, è dirimente per l'assunzione di decisioni approfondite e consapevoli;

la brevità dell'atto processuale (in termini di caratteri, pagine e battute) è appunto lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso vincolare le parti a quello sforzo di sintesi giuridica della materia controversa, sul presupposto che l'intelligibilità dell'atto (e quindi la giustizia della decisione) è grandemente ostacolata da esposizioni

confuse e causidiche;

in assenza (e aspettando) l'introduzione di meccanismi deflattivi, al fine di amministrare nel migliore modo possibile una imponente mole di contenzioso, il servizio giustizia, in quanto risorsa scarsa, ha bisogno della collaborazione dell'intero ceto giuridico;

*Ritenuto che:*

mentre l'iniziale impostazione legislativa faceva leva unicamente sulla condanna alle spese di lite (art. 26 del c.p.a.), il citato art. 13-ter, in modo estremamente innovativo sul piano sistematico, sanziona in termini (non di nullità, bensì) di inutilizzabilità le difese sovrabbondanti, in quanto il giudice è autorizzato a presumere che la violazione dei limiti dimensionali (ove ingiustificata) sia tale da compromettere l'esame tempestivo e l'intelligibilità della domanda;

in questi termini va interpretata la disposizione che ha introdotto una deroga rispetto all'obbligo generalmente esistente in campo al giudice di pronunciare su tutta la domanda (il mancato esame delle difese sovrabbondanti non è infatti censurabile come vizio di infirmità);

in definitiva, la sinteticità non è più un mero canone orientativo della condotta delle parti, bensì è ormai una regola del processo amministrativo (che coinvolge peraltro anche il giudice: art. 3 del c.p.a.), strettamente funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata (art. 111 della Costituzione);

sennonché, nel caso di specie, al fine di non sorprendere le parti in una fase caratterizzata dall'assenza di una applicazione sistematica da parte della giurisprudenza delle suddette conseguenze delle condotte difformi (salvo alcuni sporadici ma significativi precedenti: cfr. Sez. IV, 7 novembre 2016, n. 4636.; Sez. V, 12 giugno 2017, n. 2852), appare al Collegio opportuno, nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 2, comma 2, del c.p.a.), invitare le parti a riformulare le difese nei predetti limiti dimensionali, con il divieto di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti;

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), rinvia all'udienza del 10 giugno 2021, onerando le parti al deposito di cui in motivazione sino a 15 giorni prima.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

**Campi meta**

*Giurispedia.it*

*Giurispedia.it*

**Massima :** *La sinteticità degli atti difensivi, entro i limiti dimensionali fissati dalla legge, non sia un mero suggerimento ma una regola fondamentale del processo amministrativo. La violazione di questi limiti, specialmente in assenza di questioni complesse che giustifichino eccezioni, può comportare l'inutilizzabilità delle difese, in quanto ostacola l'esame tempestivo e l'intelligibilità della domanda. La sintesi, quindi, è funzionale alla realizzazione del giusto processo e alla ragionevole durata dello stesso.*

**Supporto Alla Lettura :**

## PROCESSO AMMINISTRATIVO

E' un tipo di procedimento giurisdizionale che può essere utilizzato da parte di una persona, fisica o giuridica, e a cui rivolgersi al fine di ottenere la tutela di un interesse legittimo di cui è titolare, o al fine di soddisfare una pretesa risarcitoria derivante da una lesione di un suo diritto soggettivo ed ora anche di un suo interesse legittimo. Le azioni proponibili dinanzi al giudice amministrativo sono caratterizzate da generalità, astrattezza e autonomia, e sono:

- azione costitutiva;
- azione dichiarativa (o di accertamento);
- azione risarcitoria;
- azione sommaria;
- azione cautelare;
- azione esecutiva.

Sono organi della Giustizia Amministrativa:

- il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale);
- il Consiglio di Stato (quale organo di appello). Per la Regione Siciliana è organo d'appello il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che agisce come sezione distaccata del Consiglio di Stato.

Sono giudici amministrativi speciali:

- la Corte dei Conti;
- il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche;
- le Commissioni per i ricorsi in materia di brevetti;
- i Commissari Regionali per la Liquidazione degli Usi Civici;
- i Consigli Nazionali di alcuni ordini professionali.

A seconda delle materie trattate, il processo amministrativo si articola in:

- rito ordinario;
- riti speciali;
- riti semplificati.

Il processo amministrativo per alcuni versi è simile al processo civile, essendo entrambi basati sul sistema dispositivo ad impulso di parte, nonché sul principio del contraddittorio, dell'oralità e della collegialità; per altro verso, il processo amministrativo differisce da quello civile per la presenza necessaria dei controinteressati e per la limitazione dei mezzi istruttori ammessi in alcune giurisdizioni.

*Giurispedia.it*